

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1882

In quanto poi ai posti di tenente colonnello, abbiamo invertito la proporzione, perchè nella milizia territoriale, introducendovi due terzi di capitani provenienti dalle altre categorie dell'esercito, e poi introducendovi due terzi di maggiori, si trova che già una buona porzione di quelli che coprono il grado di maggiore provengono o proverranno, tanto più nell'avvenire, dalle categorie dell'esercito, quando avremo meglio militarizzato il paese e avremo applicato la presente legge; quando avremo cioè quasi tutti gli ufficiali della milizia territoriale provenienti da ufficiali che hanno ricevuto il battesimo dell'istruzione in mezzo alle file dei nostri soldati. Nè basta: bisogna ben notare che questo passaggio da maggiore a tenente colonnello non porta assolutamente differenza di comando, perchè tanto il tenente colonnello, quanto il maggiore sono comandanti il battaglione. È piuttosto un compenso dato a chi si distingue di più, è un compenso dato al lungo servizio. Perciò la Commissione non potrebbe recedere dalla disposizione fondamentale di questo articolo, da 17 diventato 15; solo potrebbe accettare qualche modificazione di forma, che crede sia stata già proposta dall'onorevole Corvetto.

CAVALETTO. Il ragionamento dell'onorevole relatore andrebbe abbastanza bene se non ci fosse il fatto di ufficiali superiori, che furono già nominati con norme diverse da queste; per cui sarà ben facile che questi (i quali furono nominati non so con che criterio, forse per influenza personale locale, o con criterio politico) possano essere, trovandosi già maggiori, promossi a tenenti colonnelli. Io per me credo che sarebbe cosa opportuna invitare questi tenenti colonnelli, che non hanno precedenti militari o che non ebbero adeguati gradi di ufficiali combattenti, a sgombrare il terreno. (*ilarità*) Ecco quello che io vorrei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Cavalletto è già tornato varie volte su questo argomento. Questi ufficiali superiori sono stati nominati in forza della legge sulla milizia territoriale, la quale stabiliva che, nel primo impianto, per tutti i gradi potevano essere nominati i cittadini. Le scelte saranno state fatte più o meno bene; questa è altra questione. L'onorevole Cavalletto crede che non siano state fatte con giusti criteri; quelli che le hanno fatte credono invece di averle fatte bene: è questione di apprezzamento. Naturalmente in simili casi è facile commettere qualche sbaglio; ma per qualche sbaglio non bisogna poi intaccare la legge stessa; perchè nel fondo io credo che in complesso si siano fatte buonissime scelte. Alcuni sbagli possono es-

sere avvenuti, ed a questi si è già rimediato, perchè difatti dopo le informazioni avute, si è riconosciuto che era occorso qualche errore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io desidererei di sentire leggere la formola proposta dall'onorevole Corvetto, perchè io non sono rimasto convinto dalle spiegazioni che ci ha dato il relatore; mi pare che vi sia un equivoco.

PRESIDENTE. Permetta; la modificazione proposta dall'onorevole Omodei, al comma 4° dell'articolo 15 è la seguente:

« Il grado di tenente colonnello è conferito agli ufficiali superiori della milizia territoriale... »

OMODEI. Vorrei correggere ancora il mio emendamento, perchè alle parole *gli ufficiali superiori*, credo convenga meglio sostituire *i maggiori*; infatti è vero che gli ufficiali superiori sono maggiori e tenenti colonnelli; ma siccome qui si parla del grado di tenente colonnello nella milizia territoriale, l'espressione *ufficiali superiori*, come è nel progetto della Commissione e nel mio emendamento, deve cambiarsi in quella di *maggiori della milizia territoriale*.

PRESIDENTE. Dunque ella sostituisce alle parole *ufficiali superiori* quella di *maggiori*.

L'onorevole Corvetto presenta quest'altro emendamento:

« In ogni caso il numero dei tenenti colonnelli non può superare la metà di quello degli ufficiali superiori determinato dai quadri organici. »

Domando alla Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Omodei.

BARATIERI, relatore. La Commissione non può consentire accettando l'emendamento dell'onorevole Omodei, perchè essa, come ho già avuto l'onore di dire, vuole vincolare il ministro della guerra in modo che non dia il grado di tenente colonnello a più della metà dei comandanti di battaglione della milizia territoriale. Ora, siccome questo emendamento proposto dall'onorevole Omodei darebbe la facoltà al ministro della guerra di nominare tutti i comandanti di battaglione della milizia territoriale tenenti colonnelli, quindi sarebbe contrario allo spirito che informa il nostro articolo, la Commissione è dispiacente di non poterlo accettare, e prega l'onorevole Omodei di volerlo ritirare ed associarsi a quello proposto dall'onorevole Corvetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se accetti l'emendamento dell'onorevole Omodei.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore. Il concetto di quest'articolo è di stabilire che vi siano metà tenenti